

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

ROMA

RICORSO nell'interesse della prof.ssa *Teresa La Marca* (cod. fisc. LMRTRS71E47F839J), nata a Napoli, il 7 maggio 1971, ed ivi residente, al Vico Figurelle a Montecalvario n. 10, rappresentata e difesa, giusta mandato in calce al presente atto, dagli avv.ti Guido Marone (cod. fisc. MRN GDU 78L18 F839D) ed Ivan Del Giudice (cod. fisc. DLG VNI 77D11 F839G), con i quali elettivamente domicilia presso lo studio del primo, in Napoli, alla via A.Scarlatti n. 67. Ai sensi dell'art. 125 c.p.c. si indicano i seguenti recapiti ove si chiede siano inoltrate le comunicazioni di Cancelleria: fax 081.199.79.549 – pec guidomarone@avvocatinapoli.legalmail.it

CONTRO il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t.; l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona del Direttore generale p.t.

PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA, PREVIA ADOZIONE DI OGNI PIÙ IDONEA MISURA CAUTELARE: A) del provvedimento, di data e protocollo sconosciuto, anche implicitamente adottato, con il quale la ricorrente veniva depennata dalle Graduatorie ad Esaurimento provinciali di cui all'art. 1, co. 605, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296; B) della nota dirigenziale della Direzione Generale per il Personale scolastico – MIUR prot. n. 5541 del 30 maggio 2014, pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente in pari data; C) della nota dirigenziale della Direzione Generale per il Personale scolastico – MIUR prot. n. 5757 del 5 giugno 2014, pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente in pari data; D) della nota dirigenziale della Direzione Generale per il Personale scolastico – MIUR prot. n. 4406 del 7 maggio 2014, pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente in pari data; E) del D.M. 1 aprile 2014 n. 235, recante disciplina del procedimento di aggiornamento delle

Graduatorie ad Esaurimento, nella parte in cui dispone come modalità esclusiva di invio delle istanze di permanenza e/o aggiornamento le procedure telematiche predisposte dal Ministero resistente, nonché laddove prevede il depennamento degli iscritti che non presentino istanza di permanenza e/o aggiornamento; F) di ogni altro atto premesso, connesso e/o consequenziale.

FATTO

La prof.ssa Teresa La Marca è una docente precaria, titolare di abilitazione all'insegnamento per la classe di concorso A019, inserita nelle graduatorie permanenti del personale per la provincia di Napoli, allorquando queste furono trasformate in graduatorie ad esaurimento ai sensi dell'art. 1, co. 605, della Legge 296/2006 e comunque sino al primo aggiornamento biennale previsto dalla surrichiamata norma (**doc. 1**).

La ricorrente, tuttavia, in occasione dei successivi aggiornamenti, non presentava la domanda di aggiornamento/permanenza e, pertanto, non ottenevano alcun incarico di insegnamento nel periodo di vigenza di tali graduatorie.

Con D.M. 1 aprile 2014 n. 235 (**doc. 2**), il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca disciplinava il procedimento di integrazione ed aggiornamento delle graduatorie *de quibus* per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017.

L'Amministrazione resistente, tuttavia, in modo del tutto illegittimo ed immotivato non prevedeva la possibilità per i docenti, già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento (e per i precedenti anni scolastici, temporaneamente depennanti), di presentare domanda di reinserimento per il prossimo triennio.

Con nota prot. n. AOODPIT.999 del 9 aprile 2014 (**doc. 3**), il Ministero resistente comunicava agli Uffici Scolastici Regionali la pubblicazione di

detto decreto, invitando le amministrazioni periferiche ad assicurarne la massima diffusione così da consentire al personale interessato di presentare domanda nei tempi strettissimi concessi: adempimento che, tuttavia, non veniva effettuato nei modi capillari richiesti, circostanza che portava moltissimi docenti, tra i quali la ricorrente, ad avere contezza dell'apertura del procedimento solo a ridosso della scadenza dei termini.

Ad ogni modo, ai sensi dell'art. 9 del D.M. n. 235/2014 *veniva prevista per la prima volta un'unica modalità di presentazione delle relative istanze entro il termine del 10 maggio 2014, mediante appunto una procedura telematica da eseguire sulla piattaforma informatica appositamente predisposta dal Ministero resistente.*

La trasmissione cartacea veniva ad essere circoscritta soltanto ad alcune limitate ipotesi di dichiarazione di titoli valutabili.

Con nota dirigenziale della Direzione Generale per il Personale scolastico – MIUR prot. n. 4406 del 7 maggio 2014 (doc. 4), *veniva prorogato al 17 maggio 2014 il termine di presentazione delle istanze nella espressa considerazione della estrema complessità della procedura telematica*, così riconoscendo i notevoli disagi che ne erano derivati in pregiudizio degli istanti.

Successivamente, con nota dirigenziale della Direzione Generale per il Personale scolastico – MIUR prot. n. 5541 del 30 maggio 2014 (doc. 5), il Ministero resistente prendeva atto delle difficoltà incorse per effettuare le operazioni di aggiornamento.

A fronte dei riscontrati disagi e tenuto conto che il termine originario cadeva nella giornata di sabato, *veniva disposta una riapertura "retroattiva" della procedura*, nel senso che, previa dichiarazione circa la disfunzione del sistema informatico, *il Ministero autorizzava il*

recepimento anche delle domande pervenute successivamente e comunque non oltre il giorno 23 maggio 2014.

Sul punto, poi, si consentiva anche l'accoglimento di domande compilate sul facsimile allegato al DM. n. 235/2014, quindi trasmesse su supporto cartaceo, purché le domande risultassero *"inserite ma non inoltrate"*, con una formulazione del tutto ambigua.

Con ulteriore nota dirigenziale della Direzione Generale per il Personale scolastico – MIUR prot. n. 5757 del 5 giugno 2014 (doc. 6), *si dava incarico agli Uffici Scolastici Regionali di valutare le domande cartacee siccome non tutte le domande inserite sul sistema, ma non inoltrate, risultavano complete.*

Ad ogni buon conto, la ricorrente presentava l'istanza in formato cartaceo al fine di ottenere il reinserimento nella graduatoria ad esaurimento (doc. 7).

Avverso i provvedimenti indicati in epigrafe, ricorre la prof.ssa Teresa La Marca, chiedendone l'annullamento e/o la riforma, siccome illegittimi per i seguenti

MOTIVI

1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.LGS. 7 MARZO 2005 N. 82 (CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE). VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 410 DEL D.LGS. 16 APRILE 1994 N. 297. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E TRASPARENZA DI CUI ALL'ART. 97 COST. ECCESSE DI POTERE. IRRAGIONEVOLEZZA. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. MANIFESTA INGIUSTIZIA.

Alla luce di quanto rilevato in fatto, è di palmare evidenza il comportamento assolutamente illegittimo ed irragionevole tenuto dall'Amministrazione resistente, che, nonostante abbia preso atto delle

difficoltà derivanti dalla complessità della procedura nonché delle disfunzioni del sistema informatico, è intervenuta a distanza di oltre due settimane (30 maggio 2014) stabilendo una riapertura retroattiva del termine di presentazione delle domande (ossia sino al 23 maggio 2014).

Alla ricorrente, così come ad numerosi altri istanti, infatti, era stato espressamente riferito che, una volta scaduto il termine, non vi era nessuna altra possibilità di presentazione delle istanze. Né il Ministero aveva diramato alcuna circolare per fornire chiarimenti al riguardo.

Le determinazioni organizzative adottate, quindi, hanno di fatto impedito a moltissimi docenti precari, tra i quali la ricorrente, di poter presentare tempestivamente la domanda di permanenza e/o aggiornamento nelle graduatorie ad esaurimento.

E ciò tanto più alla luce della decisiva circostanza che gli uffici territoriali non hanno affatto garantito una diffusione capillare del decreto tramite pubblicazione presso gli albi degli istituti scolastici, sicché il personale interessato non ha potuto avere tempestiva conoscenza dell'avvio delle procedure di aggiornamento, trovandosi così a dover inoltrare domanda soltanto a ridosso della scadenza dei termini previsti.

Sul punto, va evidenziato la decisione di ricorrere in via esclusiva a modalità telematiche ha determinato seri ed oggettivi disagi, finanche riconosciuti dallo stesso Ministero, che ha espressamente riaperto la procedura sebbene con una regolamentazione del tutto anomala ed irragionevole.

Orbene, occorre preliminarmente rilevare che non vi era alcun obbligo di legge che imponeva al MIUR di offrire ai docenti precari un'unica modalità informatica per inserire i dati necessari all'aggiornamento della propria posizione in graduatoria.

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente (ed *in primis* dal Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82), infatti, le pubbliche amministrazioni hanno soltanto l'obbligo di contenere la produzione di documenti in formato cartaceo mediante pubblicazione telematica degli atti, ma tale disciplina non vale di certo ad escludere che nei rapporti con i privati la trasmissione di dati ed informazioni possa essere effettuata anche secondo le forme tradizionali.

Del resto, anche l'art. 3 *bis* della L. 7 agosto 1990 n. 241 prevede che le pubbliche amministrazioni "incentivino" l'uso della telematica, favorendone così l'impiego come modalità alternativa, non certo esclusiva.

In altri termini, onde addivenire ad un ragionevole bilanciamento fra esigenze di snellimento ed efficienza dell'azione amministrativa nonché di tutela, dell'imparzialità e trasparenza della stessa, il ricorso a strumenti informatici non può costituire un obbligo stringente, soprattutto in procedure complesse ed articolate, rischiando altrimenti di minare il fondamentale principio del *favor participationis* nel reclutamento del personale: principio che, come noto, oltre a rispondere alla necessità di garantire la *par condicio* fra i candidati, è espressamente finalizzato a far sì che l'Amministrazione possa scegliere tra le migliori professionalità.

Ed in effetti, l'applicazione irragionevole di una modalità esclusiva ha finito con l'espungere dalla graduatoria numerosissimi candidati che non hanno avuto la possibilità di accedere al servizio telematico per conclamate disfunzioni.

Alla luce di tale circostanza, appare ancor più paradossale ed irragionevole la scelta del MIUR, peraltro intervenuto con notevole ritardo, di disporre una riapertura dei termini "*ora per allora*", ossia con effetto retroattivo,

procedendo ad una sanatoria di domande comunque tardive, ma unicamente entro il nuovo termine del 23 maggio.

Nelle ore e nei giorni immediatamente seguenti la scadenza del termine originario (17 maggio), infatti, l'Amministrazione resistente non aveva comunicato alcunché al riguardo, e quindi moltissimi candidati, rassegnati anche alle luce delle informazioni ricevute dagli uffici locali, non avevano riprovato ad accedere alla piattaforma informatica, né avevano chiesto assistenza.

Ancor più paradossale appare la scelta di consentire la valutazione delle domande "inserite" ma non "inoltrate" nel sistema.

Ebbene, in tal modo si introduce una incomprensibile scomposizione in fasi diverse di un procedimento invece necessariamente unitario. Se è vero, infatti, che la modalità telematica consente tecnicamente ai candidati di compilare la domanda in tempi successivi e per gradi, finanche in giorni diversi, ciò nonostante il momento giuridicamente rilevante non può che essere la conclusione di tale adempimento con la formalizzazione dell'inoltro della domanda al termine della procedura informatica.

L'inserimento dei dati, infatti, non costituisce ancora manifestazione compiuta di volontà, e ciò tanto più in considerazione della circostanza che, come affermato dallo stesso MIUR, molte domande erano del tutto incomplete.

Si è così consentito soltanto ad alcuni candidati (e non a tutti) di regolarizzare la propria posizione in tempi di molto successivi alla scadenza del termine e con l'inoltro di domande in formato cartaceo.

Invero, a stretto rigore di logica, la condizione di chi non era riuscito ad accedere al sistema era esattamente identica a quella dei candidati che avevano solo iniziato ma non concluso la procedura, con l'inserimento di alcune informazioni.

E' di tutta evidenza che il comportamento tenuto dall'Amministrazione resistente ha integrato una patente violazione dei più basilari principi di *par condicio*, trasparenza ed imparzialità nella gestione del reclutamento.

A fronte di oggettive e riscontrate disfunzioni della piattaforma informatica, che avevano impedito ad alcuni candidati di presentare la domanda stante l'esclusività della modalità telematica adottata, il MIUR avrebbe dovuto far decorrere il nuovo termine dalla pubblicazione del provvedimento di riapertura della procedura a beneficio di tutti gli iscritti nella graduatoria, ripristinando così la piena uguaglianza fra i candidati.

La scelta di circoscrivere gli effetti del provvedimento di riapertura, pertanto, oltre ad essere immotivata, si palesa illegittima ed irragionevole.

2) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 COST.. ECCESSO DI POTERE PER DISCRIMINAZIONE. IRragionevolezza, INADEGUATEZZA, ARBITRARIETÀ.

Il D.M. impugnato è censurabile anche nella parte in cui prevede, come unica modalità di presentazione della domanda di partecipazione, la procedura sul portale internet "istanze on line" del Ministero della Pubblica Istruzione.

Tuttavia, preme sottolineare che tale modalità di inoltro della domanda è riservata esclusivamente ai docenti già inseriti nelle graduatorie ad esaurimento.

Peraltro, la possibilità di produrre domanda esclusivamente con modalità web, viola l'art. 4, cc. 1 e 2, del D.P.R. 487/1994 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi) ai sensi del quale le domande di ammissione al concorso possono essere redatte in carta semplice, secondo

uno schema che deve essere fornito dall'amministrazione e inviate all'amministrazione competente.

In proposito, occorre rilevare che l'articolo 70, comma 13, del d.lgs. 165/2001 vincola le amministrazioni pubbliche ad applicare la disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Con il citato, art. 70, comma 13, del D. Lgs. 165/2001 il DPR 487/1994, pur essendo una fonte di rango regolamentare, è stato "legificato" in virtù dell'espresso richiamo ivi contenuto.

Lo stesso DPR, tuttavia, era già contemplato nell'articolo 89 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

Il predetto articolo 89 del D. Lgs. 267/2000, ai comma 3 e 4, stabilisce che i regolamenti in materia di procedure per le assunzioni fanno riferimento ai principi fissati dall'articolo 35 del D. Lgs. 165/2001, e successive modificazioni ed integrazioni e che in mancanza di disciplina regolamentare sull'ordinamento degli uffici e dei servizi o per la parte non disciplinata dalla stessa, si applica la procedura di reclutamento prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

Ora, appare evidente che il bando oggi impugnato non ha rispettato i vincoli previsti dall'articolo 4 del DPR 487/1994 che al comma 1 così dispone *«Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice, devono essere indirizzate e presentate direttamente o a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento ... all'amministrazione competente ... con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.»*

I successivi commi stabiliscono che:

«2. La data di spedizione delle domande è stabilita e comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante.

3. La domanda deve essere redatta secondo lo schema che viene allegato al bando di concorso, riportando tutte le indicazioni che, secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire.

4. L'amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.»

L'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) prevede poi espressamente che tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica.

Se ne deduce che l'attualizzazione della normativa concorsuale determina la possibilità di presentare le domande di concorso non già in via esclusiva ma, come modalità alternativa, anche in via telematica.

3) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1, CO. 1 BIS DEL D.L. 7 APRILE 2004 N. 97 (CONV. IN L. 4 GIUGNO 2004 N. 143). VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1, CO. 605 LETT. C) DELLA L. 27 DICEMBRE 2006 N. 296. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1175 E 1375 COD. CIV. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DDG 16 MARZO 2007.

Come rilevato in fatto, l'omessa presentazione dell'istanza comporta la cancellazione definitiva del nominativo della ricorrente dalle Graduatorie ad Esaurimento, in stridente contrasto con la disciplina di settore.

Ed infatti, alla luce della granitica giurisprudenza formata in materia, costituisce ormai un dato acquisito che l'omessa presentazione della domanda di permanenza e/o aggiornamento da parte del docente regolarmente iscritto nelle Graduatorie ad esaurimento non può affatto determinarne l'espunzione definitiva.

Sul punto, vale richiamare le ampie ed articolate motivazioni espresse, da ultimo, dal Consiglio di Stato che, nel confermare la sentenza di primo grado resa da codesto ecc.mo Tribunale in ordine ad identica questione sollevata avverso il precedente decreto ministeriale di aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento, ha avuto modo di chiarire la manifesta illegittimità del depennamento (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 14 luglio 2014 n. 3658).

In tal senso, è stato rilevato che una così grave conseguenze pregiudizievole a danno del personale docente precario non può scaturire da una manifestazione di volontà che non viene acquisita direttamente, bensì solo desunta in via implicita a mezzo del silenzio o inerzia, anche incolpevole, tenuta dall'interessato.

Orbene, come noto, l'art. 1, co. 1 bis del d.l. 7 aprile 2004 n. 97 (conv. in L. 4 giugno 2004 n. 143) ha espressamente previsto che *«La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione»*.

Si tratta di disposizione che *«seppur dettata in materia di ex graduatorie permanenti, è pacificamente tuttora vigente anche in seguito alla trasformazione delle medesime in graduatorie ad esaurimento ex art. 1 comma 605 lettera C L. 296/06 - per non essere stata espressamente abrogata da quest'ultima nuova disciplina, e per essere tuttora richiamata dalle stesse fonti ministeriali (DM 42/09 e DM 44/11)»* (cfr. ex multis Trib. Firenze, Sez. Lavoro, GL dott.ssa R. Santoni Rugiu, 17 maggio 2013)

Al riguardo, infatti, preme precisare che a seguito della presentazione della domanda di permanenza subito dopo la trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento *ex lege* 296/06, la posizione giuridica dei docenti precari, quali la ricorrente, si era definitivamente consolidata, assumendo i caratteri propri di diritto acquisito e quindi non comprimibile mediante provvedimenti unilaterali dell'Amministrazione.

In tal senso, lo stesso Ministero resistente, con ddg 16 marzo 2007 (doc. 8) e con nota direttoriale del 19 marzo 2007 (doc. 9), aveva avuto modo di precisare, tra l'altro, che *«Con la riapertura dei termini sarà consentito, per l'ultima volta, di iscriversi nelle graduatorie permanenti, trasformate in graduatorie ad esaurimento. Nel successivo biennio scolastico 2009/2011 si potrà solo aggiornare il punteggio o trasferire la propria posizione in altra Provincia, ma in "coda" a tutte le fasce»*.

Tale precisazione (poi censurata dal Giudice delle Leggi per la parte inerente l'inserimento in coda, cfr. Corte Cost. n. 41/2011) aveva comunque chiarito che le operazioni di aggiornamento non avrebbero giammai potuto incidere sul diritto all'inserimento nella graduatoria di cui è causa, essendo volte soltanto a riconoscere in termini di punteggio l'attività di docenza nel frattempo svolta.

La suddetta cornice normativa e gli atti di indirizzo ministeriali, pertanto, avevano ingenerato nei ricorrenti la fondata convinzione che, una volta ottemperato all'onere di formalizzare la richiesta di permanenza dopo la trasformazione *ex lege* 296/2006, il loro diritto ad essere inseriti nella graduatoria ad esaurimento si era venuto definitivamente a cristallizzare, eccetto ovviamente che per le modificazioni della posizione a seguito del riconoscimento del punteggio aggiuntivo per gli ulteriori titoli medio tempore acquisiti.

In tal senso, del resto, si è espressa con orientamenti ormai costanti ed univoci la giurisprudenza amministrativa. Sulla base di complessiva rilettura della disciplina in materia, infatti, è stato chiarito che l'omissione delle successive domande di aggiornamento non comporti la cancellazione assoluta dalla graduatoria *de qua*.

Sul punto, infatti, è stato rilevato che *«non si vede come possa predicarsi conforme alle regole di ragionevolezza e di buona amministrazione l'onere del docente che già figura in graduatoria a riaffermare una volontà che egli ha già espresso, con ricadute ampiamente dannose conseguenti alla mancata (ulteriore) manifestazione di detta volontà. Tali rilievi possono essere vinti solo ove la ratio della normativa in questione vada ricondotta alla finalità di depurare le graduatorie permanenti dalla presenza di docenti che effettivamente non abbiano più interesse a permanervi, e non certo all'intento di sfoltire comunque le graduatorie, sulla base di una volontà degli interessati, non espressa in via esplicita ma desunta in via presuntiva a mezzo del silenzio, o del comportamento comunque inerte, dagli stessi serbato»*. E del resto, *«i docenti in questione appartengono al personale precario, e che per essi il figurare (e quindi il permanere) nelle graduatorie in questione costituisce residua, anzi estrema, possibilità di accedere al mondo del lavoro, sicché è davvero*

poco probabile ipotizzare una loro effettiva volontà di fuoriuscire dalle graduatorie medesime; volontà che non può quindi essere ricavata aliunde ma espressa in modo consapevole» (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 30 giugno 2010 n. 21793; in senso conforme, TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 5 luglio 2011 n. 5874).

In altri termini, il diritto della ricorrente ad essere inserita nella graduatoria ad esaurimento è inequivocamente riconosciuto dal combinato disposto degli artt. 1, co. 605, lett. c) della L. n. 296/2006 e 1, co. 1 bis del d.l. n. 9772004, e non può essere conculcato mediante autonome ed unilaterali iniziative dell'Amministrazione scolastica (cfr. Trib. Matera, Sez. Lavoro, 3 dicembre 2012 n. 1192; Trib. Latina, ordinanza del 14 maggio 2013; Trib. Massa, Sez. Lavoro, ordinanza del 6 luglio 2012; Trib. Foggia, ordinanza 26646 del 10 novembre 2011).

Ne discende, anche sotto tale profilo, l'illegittimità dell'operato posto in essere dalle Amministrazioni resistenti.

ISTANZA CAUTELARE

In ordine al *fumus boni juris* si rinvia ai motivi di ricorso che precedono. In merito al *periculum in mora*, si evidenzia come l'esecuzione dei provvedimenti impugnati sia suscettibile di arrecare un pregiudizio grave ed irreparabile a danno della ricorrente, impossibilitata ad ottenere stabili incarichi di insegnamento con supplenze annuali o comunque ultra semestrali, siccome assegnate in via prioritaria ai docenti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento ai sensi dell'art. 2 del D.M. del 13 giugno 2007 (recante Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124). Ne deriva, quindi, la sostanziale preclusione al conferimento di docenze che consentano alla ricorrente di percepire redditi

adeguati alle minime esigenze di sostentamento, nonché di maturare maggiore punteggio per titoli di servizio.

Del resto, come dimostra l'adozione del D.M. 23 maggio 2014 n. 356 (doc. 10), con il quale è stato disposto, a partire dall'a.s. 2014/2015, lo scorrimento della graduatoria concorsuale dell'ultima tornata (2012) anche oltre il numero dei posti originariamente banditi, i provvedimenti impugnati comportano altresì l'impossibilità di essere assunti in ruolo per i prossimi anni, dal momento che il reclutamento avverrà unicamente mediante l'utilizzo delle graduatorie vigenti (quella ad esaurimento e quella di merito).

PQM

Si conclude per l'accoglimento del ricorso e dell'annessa domanda cautelare. Con le conseguenze di legge anche in ordine a diritti, onorari e spese di giudizio.

Ai sensi dell'art. 13 del d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che la presente controversia concerne un rapporto di pubblico impiego e, pertanto, viene corrisposto il contributo unificato di iscrizione pari ad € 325,00.

Napoli – Roma, 28 luglio 2014

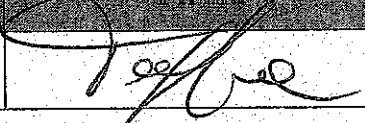
(avv. Guido Marone)

(avv. Ivan Del Giudice)

GUIDO MARONE
AVVOCATO

Avv. Guido Marone e Avv. Ivan Del Giudice Vi delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio conferendoVi all'uopo ogni facoltà di legge, nessuna esclusa ed eccettuata, ivi inclusa quella di produrre istanze, ricorsi ed impugnative, di transigere, conciliare e rinunciare, riconoscendo sin d'ora per rato e fermo il Vostro operato.

Vi resta all'uopo conferita ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di delegare, di riassumere il giudizio, transigere, conciliare, riscuotere somme e quietanzare, redigere atti di precetto, promuovere azioni esecutive e rappresentarmi nelle eventuali azioni di opposizione, desistere e rinunciare agli atti del giudizio, chiamare in causa terzi e nominare altri procuratori. Dichiaro, inoltre, di aver preso visione dell'informativa e Vi autorizzo al trattamento dei miei dati personali e sensibili, inerenti al presente giudizio, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003. Domicilio eletto presso il Vs. studio in Napoli alla via A. Scarlatti n. 67.

Nome e Cognome	Codice fiscale	Firma
TENERA LA RANA	UATR571E47F83P5	

E' autentica



RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto avv. Guido Marone, all'uopo autorizzato ai sensi dell'art. 7 della legge n. 53/94 dal competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli con delibera adottata in data 15 novembre 2011 e pedissequa autorizzazione n. 000633 del 17 novembre 2011, nella qualità e con il domicilio indicati in epigrafe, ho notificato ai sensi dell'art. 3 della legge n. 53/94, copia del suesteso atto a:

1) Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura generale dello Stato, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, (cap 00186), a mezzo del Servizio postale con raccomandata a.r. n. 7665 7049 146-6, spedita in data 29.07.2014, dall'Ufficio postale 34 di Napoli, previa iscrizione al n. 176, del mio specifico registro cronologico.

Il notificante

(avv. Guido Marone)

2) Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona del Direttore generale e legale rapp.te p.t., domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura generale dello Stato, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, (cap 00186), a mezzo del Servizio postale con raccomandata a.r. n. 7665 7049 162-7, spedita in data 29.07.2014, dall'Ufficio postale 34 di Napoli, previa iscrizione al n. 176, del mio specifico registro cronologico.

Il notificante

(avv. Guido Marone)

GUIDO MARONE
AVVOCATO

RELATA DI

Io sottoscritto avv. Guido Marone, all
della legge n. 53/94 dal competente C
di Napoli con delibera adottata in d
autorizzazione n. 000633 del 17 no
domicilio indicati in epigrafe, ho not
n. 53/94, copia del suesteso atto a:

1) **Ministero dell'Istruzione, dell'U**
del Ministro p.t., domiciliato *ex leg*
Stato, in Roma, via dei Portoghes
Servizio postale con raccomandata a
spedita in data 29.07.2014, dall
previa iscrizione al n. 176, d

2) **Ufficio Scolastico Regionale**
Direttore generale e legale rapp.te
l'Avvocatura generale dello Stato, in
00186), a mezzo del Servizio p
76657049162-7, s
dall'Ufficio postale 37 di
176, del mio specifico regist

STUDIO LE
VIA A. SCARLATTI N. 67 - 80129 NAPOLI
marone@st

Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex waisie) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

E' vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello	
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA SCIENZA IN ROMA MINISTERO P.T. 100 ANNI	
DESTINATARIO	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA SCIENZA IN ROMA MINISTERO P.T. 100 ANNI
VIA / PIAZZA	VIA DEI PORTOGHESI
C.A.P.	00186
COMUNE	ROMA
PROV.	RM
MITTENTE	
STUDIO LEGALE MARONE	
Avv. GUIDO MARONE	
VIA / PIAZZA	Via A. Scarlatti, 67 - 80129 NAPOLI
C.A.P.	80129
COMUNE	NAPOLI
PROV.	NA
Tel. 081 19979548 Fax 081 19810584	
marone@studiomarone.com	
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI	
<input checked="" type="checkbox"/> A.R.	
Contrasegnare la casella interessata	

Fraz. 40081 Sez. 7 Operaz. 0118
Causale: AG 29/07/2014 10:39
Peso gr.: 80 Tariffa € 0,55 Affr. € 0,55
Serv. Agg.: AR
Cod. Bollo AR: 765266920813
(accettazione manuale)

TASSE

Il notificante

(avv. Guido Marone)

N. Raccomandata

76657049162-7

Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex waisie) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

E' vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello	
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA PER IL DIRETTORE GENERALE LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. 100 ANNI	
DESTINATARIO	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA PER IL DIRETTORE GENERALE LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. 100 ANNI
VIA / PIAZZA	VIA DEI PORTOGHESI
C.A.P.	00186
COMUNE	ROMA
PROV.	RM
MITTENTE	
STUDIO LEGALE MARONE	
Avv. GUIDO MARONE	
VIA / PIAZZA	Via A. Scarlatti, 67 - 80129 NAPOLI
C.A.P.	80129
COMUNE	NAPOLI
PROV.	NA
Tel. 081 19979548 Fax 081 19810584	
marone@studiomarone.com	
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI	
<input checked="" type="checkbox"/> A.R.	
Contrasegnare la casella interessata	

Fraz. 40081 Sez. 7 Operaz. 0119
Causale: AG 29/07/2014 10:42
Peso gr.: 78 Tariffa € 0,55 Affr. € 0,55
Serv. Agg.: AR
Cod. Bollo AR: 765266920824
(accettazione manuale)

TASSE

